

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1966

che modifica l'articolo 22 della direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sulle specialità farmaceutiche

(66/454/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 100,

Vista la direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sulle specialità farmaceutiche ⁽¹⁾,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'andamento dei lavori richiede la proroga del termine previsto all'articolo 22 della direttiva del 26 gennaio 1965,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il termine previsto all'articolo 22 della direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 è prorogato al 31 dicembre 1966.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS

⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.